



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 23 DEL 29-06-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 e 2021/2022. APPROVAZIONE CAPITOLATO

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 22:35, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
BIANCUCCI LUCIANA	VICE SINDACO	P
PISTOLESI LARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

RITENUTO di dover deliberare in merito;

VISTO l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi secondo il disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

CON votazione favorevole, unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

1) **il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

2) **di esprimere**, quale atto di indirizzo, la volontà, di provvedere alla scelta del nuovo contraente per l'appalto del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022, proponendo di utilizzare la modalità prevista dall'articolo 36 comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016.

3) **di approvare** il Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in gestione del servizio della mensa scolastica, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;

5) **di trasmettere** il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Inoltre,

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata votazione, favorevole, unanime, resa in forma palese,

DELIBERA

di renderlo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 50/2016;
- regolamento comunale per l'acquisto di lavori servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di C.C.n.°31/2011;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

In data 30 giugno 2020 è scaduto l'appalto del servizio di mensa scolastica, servizio peraltro interrotto dal mese di marzo a causa dei provvedimenti di chiusura delle scuole per emergenza epidemiologica da Covid-19;

Si rende pertanto necessario provvedere all'avvio delle procedure per la scelta del nuovo gestore al fine di garantire l'erogazione del servizio presso la locale Scuola dell'Infanzia;

Il Servizio di ristorazione scolastica è di particolare complessità e richiede abilità e competenza per la gestione dello stesso, per cui si reputa opportuno avvalersi della competenza di Ditta specializzata nel settore.

Alla data odierna non risultano convenzioni Consip attive previste dall'art. 26 comma 1 della legge 488/99 aventi per oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto del servizio in questione.

Il servizio di che trattasi comporta una spesa di circa € 20.000,00 per ciascun anno scolastico.

L'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2, che recita: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

Trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 e nell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- art.32 c.14. *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo*

non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Si può, quindi, procedere alla scelta del nuovo contraente per l'appalto del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, utilizzando la modalità prevista dall'articolo 36 comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'allegato Capitolato speciale di appalto del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) il documento istruttorio** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- 2) di esprimere**, quale atto di indirizzo, la volontà, di provvedere alla scelta del nuovo contraente per l'appalto del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021 e 2021-2022, proponendo di utilizzare la modalità prevista dall'articolo 36 comma 2, lettera a), del D.L.gs. 50/2016.
- 3) di approvare** il Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in gestione del servizio della mensa scolastica, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di demandare** al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la preparazione e la distribuzione dei pasti agli alunni della Scuola d'Infanzia (ex Materna) di Monte Vidon Corrado sita in via G. Oberdan, l'apertura e chiusura oltre alla pulizia dei locali stessi.
2. Il numero dei pasti da preparare potrà subire variazioni in base alle presenze scolastiche degli alunni.

Art. 2

Somministrazione dei pasti

1. La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata tutti i giorni (colazione e pranzo), con esclusione del sabato, dei giorni festivi e dei periodi di vacanza scolastica determinati dalle competenti autorità.

Art. 3

Luogo e modi di preparazione dei pasti

1. I pasti da distribuire dovranno essere preparati, a cura e spese della ditta appaltatrice, nella cucina attrezzata presso la scuola, secondo il sistema della "cucina tradizionale". Non è ammesso l'impiego di cibi precotti e la spesa dovrà essere fatta ogni giorno prima della preparazione del pasto.
2. I generi alimentari utilizzati dovranno offrire assolute garanzie di freschezza e qualità e, salvo rare eccezioni, non è ammesso l'impiego di cibi conservati (scatolame).
3. La ditta dovrà garantire la presenza del proprio personale, nei locali cucina e mensa, per la preparazione e somministrazione di pasti nonché per tutte le altre incombenze connesse, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 circa.

Art. 4

Composizione dei pasti giornalieri

1. I pasti che la ditta dovrà preparare, distribuire e servire giornalmente sono composti da:

Colazione

- a) alternativamente: pane ed olio extravergine di oliva; maritozzi; crackers; torte e ciambelloni.

Pranzo

- a) primo piatto;
- b) secondo piatto;
- c) contorno;
- d) pane;
- e) frutta di stagione;
- f) bevande.

2. Il menù, le grammature e le caratteristiche merceologiche dei prodotti sono specificate nelle tabelle dietetiche e nel menù settimanale elaborato dallo specialista competente e vistato dall'Asur - Area Vasta n. 4.

3. La ditta si impegna a garantire, senza variazione di prezzo, la preparazione dei pasti a favore degli utenti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari, da favismo, da patologie di tipo cronico (morbo celiaco, diabete, ecc.), da malattie metaboliche che prevedano – a scopo terapeutico – l'esclusione di particolari alimenti, accertate da certificato medico, che dovrà essere presentato dai genitori in sede di iscrizione al servizio o comunque tempestivamente all'insorgere della causa determinante, nel pieno e scrupoloso rispetto delle prescrizioni indicate nei regimi dietetici specifici approvati dall'Asur. Per gli utenti che rispettino particolari regimi alimentari per motivazioni religiose e ideologiche (religione musulmana, vegetariani, ecc.) i genitori presenteranno formale richiesta scritta indicando chiaramente gli alimenti da escludere. In tali casi l'Aggiudicatario provvederà alla preparazione dei pasti escludendo gli alimenti indicati dai genitori e garantendo l'apporto calorico necessario.

Tali regimi dietetici saranno comunicati con congruo anticipo all'Aggiudicatario dal servizio comunale competente. Potranno inoltre essere previsti regimi dietetici in "bianco", secondo le indicazioni a tal fine espressamente formulate dal Pediatra di libera scelta o da altro specialista competente.

4. La ditta appaltatrice libera il Comune di Monte Vidon Corrado da ogni responsabilità in merito alla qualità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari.

Art. 5

Contenuto del servizio mensa.

Il servizio mensa comporta, con oneri e rischi a carico della ditta appaltatrice, le seguenti operazioni:

- conduzione della cucina;
- acquisto delle derrate alimentari;
- preparazione, cottura e distribuzione dei pasti;
- apparecchiamento dei tavoli della sala refezione;
- recupero delle stoviglie e lavaggio di esse, comprese le attrezzature fisse e mobili, gli arredi, i carrelli, i contenitori, gli utensili e le pentole impiegate per la cottura e distribuzione dei pasti;
- pulizia quotidiana della cucina, della sala refezione, dei tavoli e dei vetri dei locali;
- l'acquisto dei prodotti detergenti per l'esecuzione delle suddette pulizie;
- la disinfezione periodica degli ambienti;
- il conferimento dei rifiuti di cucina e degli avanzi al punto più vicino di raccolta di essi posto fuori dell'edificio scolastico.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1. Il servizio dovrà essere gestito mediante organizzazione d'impresa con personale necessario ed adeguato.
2. Per quanto previsto dall'art. 1658 del Codice civile, è stabilito che i materiali occorrenti sono a carico dell'appaltatore.
3. Il Comune di Monte Vidon Corrado mette a disposizione il locale cucina per la preparazione dei pasti ed i locali mensa per la somministrazione di essi.

Art. 7

Obblighi ulteriori della ditta appaltatrice

1. Per la corretta esecuzione del servizio e in attuazione alle disposizioni dei precedenti articoli, la ditta appaltatrice si obbliga:
 - a) ad assumere il personale necessario per effettuare le somministrazioni;
 - b) a corrispondere allo stesso personale le retribuzioni dovute compresi gli oneri riflessi;
 - c) dotare il personale di idoneo vestiario;
 - d) ad assicurare l'osservanza delle norme igieniche, sanitarie e le prescrizioni anti-Covid emanate dall'autorità competente;
 - e) a pagare le imposte, tasse e contributi. È negata la possibilità di compiere il diritto di rivalsa ai danni dell'ente appaltante;
 - f) alla tenuta dei registri fiscali in modo conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni normative;
 - g) a costituire idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi per danni a cose o a persone e, per la responsabilità civile in genere, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi euro un milione e cinquecentomila/00), che deve essere interamente coperto;
2. L'appaltatore è responsabile per la durata dell'appalto, sia verso l'ente sia verso terzi, dell'opera dei suoi dipendenti e di ogni altra inadempienza legata alla mancata o errata esecuzione del servizio.

Art. 8

Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione della ditta appaltatrice i locali da adibire a cucina e la sala mensa annessa all'edificio scolastico, con le attrezzature fisse e mobili, gli arredi ed utensili, per essere il tutto destinato alla preparazione e distribuzione dei pasti e alla conservazione delle derrate alimentari.
2. I locali sono dati in comodato gratuito.
3. L'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli utensili è limitato al periodo dell'appalto e la consegna di essi dovrà essere preceduta dalla redazione di apposito verbale contenente la descrizione di quanto messo a disposizione. Al termine dell'appalto il Comune e la ditta appaltatrice procederanno alla verifica delle attrezzature elencate nel citato verbale e, qualora si riscontrassero deterioramenti o rotture non dovute al normale uso, il minor valore o la riparazione deve essere risarcito.
4. Con le operazioni di consegna saranno affidate le chiavi dei locali e, da quel momento, l'appaltatore sarà responsabile della custodia di essi: l'ingresso negli spazi dovrà essere consentito alle sole persone autorizzate ad entrarvi per motivi di lavoro o di servizio e per il tempo strettamente necessario.
5. Gli oneri per la manutenzione straordinaria delle attrezzature della cucina e della sala mensa sono a carico dell'Ente.
6. Il Comune provvede, a sue spese, alla fornitura di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento, riservandosi di emanare, se necessario, i provvedimenti per limitarne i consumi eccessivi.
7. L'ente si impegna a pagare i corrispettivi dovuti nei tempi e nei modi indicati dal successivo articolo 12.
8. Alla ditta appaltatrice vanno notificati i provvedimenti che la riguardano, quali ordinanze, delibere e le comunicazioni di servizio in genere.

Art. 9

Durata dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di anni 2, **anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022**, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di ridurre o sospendere il servizio in dipendenza di provvedimenti ministeriali relativi al funzionamento della scuola dell'infanzia.
2. Il contratto non è soggetto a rinnovo per divieto espresso di legge ma è suscettibile di proroga eventuale per il tempo necessario alla selezione del nuovo contraente.

Art. 10

Modi di aggiudicazione del servizio ed elementi di presentazione dell'offerta.

1. Il prezzo di aggiudicazione sarà soggetto ad adeguamenti Istat da calcolarsi sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.
2. Il numero di iscrizioni per **l'anno 2020/2021 è di 16 (sedici)** bambini.
3. È in facoltà dell'offerente prendere visione dei locali dove il servizio deve essere svolto per acquisire elementi ulteriori per la presentazione dell'offerta.

Art. 11

Tariffe e condizioni di somministrazione dei pasti

1. Compete al Comune di Monte Vidon Corrado la determinazione delle tariffe per il servizio mensa secondo quanto prevedono le vigenti norme di legge.
2. I proventi del servizio sono di pertinenza del Comune e sono riscossi dallo stesso.

Art. 12

Liquidazione dei compensi

1. Il Comune di Monte Vidon Corrado versa alla ditta appaltatrice del servizio i corrispettivi dovuti, in rate mensili posticipate, entro trenta giorni dal ricevimento di regolari fatture corredate dei buoni pasto ritirati.
2. Le fatture irregolari o incomplete non saranno ammesse a liquidazione e verranno restituite alla ditta appaltatrice per le dovute verifiche.
3. Decorso, in assenza di pagamento, il termine scatta l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo dovuto, senza che sia necessaria la costituzione in mora

Art. 13

Doveri nei confronti del personale impiegato

1. Il personale utilizzato per l'espletamento dei servizi dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.
2. Il personale deve essere di numero adeguato a garantirne il buon funzionamento, essere dotato di vestiario ed equipaggiamento idoneo secondo le vigenti disposizioni, e munito di cartellino di riconoscimento.
3. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se trattasi di società cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese del settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, e a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza della Legge n. 68/89, delle norme riguardanti le assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali e di assistenza, nei confronti del

proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, di cui è la sola responsabile.

5. Laddove non sia in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione darà seguito alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine in cui regolarizzare le posizioni.

6. In difetto, procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento delle inadempienze.

7. Per le ipotesi di sospensione o ritardo dai pagamenti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento dei danni.

8. Nessun rapporto di lavoro si instaura fra il personale impiegato dal gestore e il Comune di Monte Vidon Corrado.

9. Il personale addetto ai servizi dovrà essere portato a conoscenza dei modi di espletamento degli stessi e degli ambienti dove è chiamato ad operare.

10. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza.

11. È facoltà dell'Amministrazione chiedere alla ditta appaltatrice l'allontanamento dai luoghi di lavoro di dipendenti o soci che danno fondato e giustificato motivo di lagnanza o tengano comportamenti non consoni all'ambiente dove operano.

12. Il personale è tenuto ad osservare gli accorgimenti per garantire la massima economicità dei servizi e l'uso corretto delle attrezzature.

Art. 14

Controlli e revoca dell'appalto

1. L'Ente potrà compiere controlli di natura igienico-sanitaria volti ad accertare la corretta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. Sarà, in particolare, controllata l'effettiva esecuzione del servizio, il tipo di organizzazione e gestione, la consistenza qualitativa e quantitativa, la preparazione e la somministrazione dei pasti e il modo di conservazione di essi.

3. Se lo ritiene opportuno, l'Ente appaltante può richiedere l'assistenza all'Azienda Sanitaria competente.

4. La ditta appaltatrice dovrà dare massima collaborazione affinché gli incaricati del Comune possano fare validi e completi controlli fornendo, in particolar modo, il libero accesso ai vari locali, la documentazione e i chiarimenti chiesti.

5. L'inosservanza di una delle norme contenute nel presente capitolato facoltizza l'Ente, per i casi di maggiore gravità o di recidiva, a recedere dal contratto. L'esercizio del diritto deve essere preceduto da contestazione scritta accompagnata dalla richiesta di rimuovere l'inadempienza in un congruo termine con la precisazione che, in difetto, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione del contratto va comunicata per iscritto con lettera raccomandata.

6. La risoluzione o il venir meno del rapporto dà diritto all'introito della cauzione allo scopo prestata.

Art. 15

Interruzioni del servizio

1. Il servizio mensa scolastica è considerato a tutti gli effetti di legge servizio pubblico e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

2. Per i casi di sospensione o abbandono, il Comune può sostituirsi alla ditta appaltatrice per la continuazione della prestazione, ponendo a carico della stessa ogni onere per ciò derivante.

Art. 16

Cauzione e penalità

1. A garanzia degli obblighi contrattuali l'Appaltatore dovrà prestare apposita cauzione come stabilito al successivo art. 19. Ogni inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all'applicazione di una penale da € 100,00 ad € 500,00 in relazione alla gravità ed eventuale recidiva nella violazione degli obblighi contrattuali.

2. Dell'applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, il responsabile del contratto renderà tempestivamente informata la ditta tramite lettera raccomandata.

3. E' fatta salva la facoltà per la ditta aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro dieci (10) giorni dal ricevimento della contestazione.

4. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata. Qualora le motivazioni della ditta non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della sanzione.

5. Le penalità saranno direttamente prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture in pagamento.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente procede alla risoluzione del contratto di appalto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o indennizzi in genere, nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio oggetto d'appalto, non dipendente da forza maggiore;
- c) stato di fallimento o cessazione dell'attività;
- d) sopravvenute cause di esclusione della capacità contrattuale;
- e) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale per un reato contro la pubblica amministrazione;
- f) violazione o inosservanza degli obblighi previdenziali, assistenziali e contributivi nei confronti del personale dipendente;
- g) danni irreparabili alle strutture e alle attrezzature di proprietà dell'ente;

2. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza, l'Ente si riserva di affidare il servizio ad altra impresa, provvedendo all'introito della cauzione definitiva. L'Amministrazione ha il diritto di chiedere il maggior risarcimento del danno arrecato.

3. Le cause di risoluzione previste dal presente articolo hanno valore di clausole risolutive espresse, secondo la previsione contenute nell'articolo 1456 del Codice civile; pertanto la cessazione anticipata del rapporto opera di diritto ed è esercitata con lettera raccomandata.

Art. 18

Recesso dal contratto

1. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in corso di esecuzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopraggiunte disposizioni che rendano incompatibile

l'effettuazione del servizio, quali la soppressione del plesso scolastico decisa dalle autorità competenti.

2. In caso di recesso dal contratto è riconosciuto il diritto al pagamento dei servizi eseguiti secondo i corrispettivi e alle condizioni pattuite, con rinuncia dell'appaltatore medesimo, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, altro compenso o indennizzo.

3. All'aggiudicatario è preclusa la facoltà di rinunciare al contratto.

Art. 19

Cauzione definitiva

1. Prima della stipula del contratto e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione il deposito cauzionale definitivo, pari al 10% del valore dell'appalto, nei modi stabiliti dal comma 1, dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il deposito cauzionale è ridotto del 50% (cinquantapercento) qualora l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione indicata all'art. 93, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio l'aggiudicatario dichiara il possesso del requisito e lo documenta allegando fotocopia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

3. La cauzione definitiva dovrà restare vincolata per l'intera durata del contratto e sarà svincolata o restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto, una volta accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

4. E' salva ogni altra azione di rivalsa per fatti colposi della ditta appaltatrice, ove la cauzione risulti insufficiente. La ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrare la garanzia di quanto l'Amministrazione si dovrà avvalere durante l'esecuzione del contratto. Ove non provvederà al reintegro della cauzione, l'Ente vi provvederà direttamente prelevando la somma necessaria dal corrispettivo mensile dell'appalto.

Art. 20

Divieto cessione del contratto di subappalto

E' fatto espresso divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto pena la risoluzione del rapporto e la perdita del deposito cauzionale.

Art. 21

Norme sulla privacy

Per l'articolo 13 del D.Lgs.n.°196/03, l'Ente trattiene i dati riguardanti l'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al servizio e, più in genere, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'assolvimento degli obblighi previsti.

Art. 22

Domicilio e Foro competente

1. Agli effetti contrattuali e di legge, la ditta appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale, obbligandosi a comunicare all'Ente l'eventuale modifica di essa.

2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto di cui l'Ente committente sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Fermo.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, nonché alle disposizioni del Codice civile in materia.
2. Si applicano, inoltre, le leggi e i regolamenti emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.
3. Nessun accordo verbale che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

Art. 24

Spese contrattuali

1. Il contratto sarà stipulato tra le parti in forma di scrittura privata da sottoporre a registrazione fiscale in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 40 del DPR n. 131/86.
2. Le spese per bolli e diritti di scritturazione sono a carico dell'aggiudicatario, mentre non è dovuta alcun'imposta di registro secondo la previsione contenuta nel precedente 1^ comma.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 29-06-2020

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 29-06-2020

Il Responsabile del servizio
GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CESETTI



Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 14-10-2020 al 29-10-2020.

Li, 14-10-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-2020 in quanto:

☒ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 14-10-2020

IL RESPONSABILE
GIUSEPPE FORTI

